



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**PIANO TRIENNALE
DELLA FORMAZIONE**

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

2019/2020/2021

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2020/2021

PARTE PRIMA

PREMESSA: IL NUOVO APPROCCIO INTEGRATO

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto “Criteri generali in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza – PTPCT 2019 - 2021”, accorpa in un solo documento sia il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTCP) che il Piano della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI).

In un contesto organizzativo di piccole dimensioni, ove i numerosi adempimenti previsti in materia rischiano di essere eccessivamente onerosi per gli uffici, l’approccio integrato è un passo necessario, in un’ottica di unificazione e razionalizzazione degli sforzi dell’amministrazione, al fine di rendere l’organizzazione stessa maggiormente flessibile e funzionale.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico.

Il Piano è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell’etica nella PA, al fine di evitare illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A..

In tale ottica il presente Piano Integrato non costituisce una semplice raccolta delle diverse misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ma, inserendosi trasversalmente nel processo “programmazione – gestione – controllo”, costituisce un essenziale anello di congiunzione tra i diversi strumenti e livelli di programmazione dell’ente e si coordina con i seguenti documenti:

- Documento Unico di Programmazione (DUP),
- Bilancio di Previsione,
- Piano Esecutivo di Gestione – PDO – Piano della Performance,
- Sistema dei Controlli Interni,
- Sistema di Valutazione del personale dipendente e dei Responsabili di P.O.,
- Rendiconto di gestione.

Fa altresì parte integrante del presente Piano il Regolamento Generale Uffici e Servizi per le parti di specifico interesse.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Santo Stefano Quisquina sarà sottoposto ad apposito adeguamento per rinnovarne l’attualità in linea con le sopraggiunte disposizioni in materia.

Il presente Piano è stato redatto dal segretario comunale Francesco Piro, al quale il Sindaco, con determinazione sindacale n. 20 del 3 settembre 2018 ha conferito la nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il PNA

In data 13 novembre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che è in vigore dal 28 novembre 2012.

L’art. 1, comma 60, di tale Legge dispone che, *entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge, con particolare riguardo:*

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (ora ANAC, a seguito del trasferimento delle funzioni: articolo 19, comma 15, del decreto legge 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114);*
- b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;*
- c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Con delibera 11 settembre 2013, n. 72, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora ANAC) ha approvato il PNA – Piano Nazionale Anticorruzione.

L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha trasferito interamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 è stato approvato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Successivamente, l'ANAC ha approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 il PNA 2016.

Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha provveduto per l'*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*.

Con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale anticorruzione.

L'ANAC ha, così, dettato le nuove discipline della materia, di cui, nella stesura del presente PTPC, si dovrà tenere conto.

Il contesto normativo di riferimento scaturisce da: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016).

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato.

In linea con le disposizioni già contenute nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, si è cercato di realizzare un maggiore coinvolgimento del Consiglio comunale che ha adottato la deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2019, dettando i criteri generali a cui ispirare la redazione del PTPC per l'anno 2019.

In attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale, costituiscono linee di indirizzo:

1. Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza e organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione, con espressa previsione di puntuali obblighi e responsabilità in capo ai Responsabili Area e/o ai soggetti dagli stessi incaricati. Ciascun Responsabile, nel rispetto dell'ordinamento, sul sito web dell'Ente, cura la qualità, l'integrità, la completezza, la tempestività, la comprensibilità delle informazioni riportate, la conformità ai documenti originali, nonché l'aggiornamento dei contenuti di propria competenza, e deve adottare ogni aggiuntiva forma di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'azione amministrativa, anche quando non richiesta dalle fonti di riferimento, se ritenuta opportuna e funzionale alle finalità dell'interesse pubblico sotteso ai principi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni. Si dovrà provvedere ad un miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione;
2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, del Codice integrativo dell'Ente approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 dell'11/9/2013 e del Codice disciplinare;
3. Rispetto di tutte le norme, regolamenti e direttive previste per le specifiche aree di riferimento;
4. Rispetto di tutte le norme previste dal Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
5. Rispetto delle norme previste in materia di controlli interni e del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'8/2/2013;
6. Rispetto della normativa dettata dalla legge n. 190/2012 e dai successivi decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D.P.R. n. 62/2013, D. Lgs. n. 39/2013, art. 53 D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., art. 7 della Legge n. 124/2015 e D.lgs. n. 97/2016);
7. Garanzia dell'accesso civico come previsto dal D. Lgs. n. 97 del 2016 e dai novellati art. 5 e 5 bis del d. lgs. n. 33 del 2013.
8. Coordinamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza con il Piano della performance e con gli altri strumenti di programmazione;
9. Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro;
10. Tutela del dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
11. Previsione di uno o più canali che garantiscano il dipendente nel presentare le segnalazioni. Tali canali

- dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
12. Adeguamento ad eventuali linee guida ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni;
 13. Rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice; acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto citato, all'atto del conferimento di un qualsiasi incarico rientrante nelle fattispecie, ai sensi dell'art. 20, con apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse;
 14. Rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la definizione dei procedimenti e monitoraggio dei tempi procedurali;
 15. Divieto di *pantouflage*, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165 del 2001;
 16. Nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "attività e procedimenti", vanno resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle attività di ciascuna Area, per tipologia di procedimento e per competenza degli organi e degli uffici ed i relativi aggiornamenti, secondo il dettato dell'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013;
 17. Conflitto di interessi; obbligo di astensione e comunicazioni obbligatorie; in caso di conflitto di interessi, ai Responsabili di P.O./Area ed ai Responsabili di procedimento, servizio e ufficio, è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale (art. 6 bis legge n. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013);
 18. Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; per come già anche previsto dall'ANCI e dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione, anche in questo Comune, si prenda atto che l'applicazione di tale misura presenta difficoltà attuative, soprattutto con riferimento agli incarichi di P.O., in relazione alla imprescindibile specializzazione professionale e, in alcuni casi, alla infungibilità di alcune specifiche figure;
 19. Divieti ex art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. n. 190/2012 e modalità di controllo; l'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
 20. Obblighi di formazione del personale chiamato ad operare in settori in cui è più elevato il rischio corruzione; la formazione del personale, soprattutto se assegnato ad uffici in cui è più alto il rischio che si verifichino casi di corruzione, intesa, come detto nella determinazione di aggiornamento al PNA, nel senso ampio di "maladministration", ovvero "assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari", è un'importantissima misura di prevenzione;
 21. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione – informatizzazione dei processi; ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale degli atti dell'amministrazione, i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente, ove la legge non preveda diversamente, in forma di determinazione o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione giuntale o consiliare; le Determinazioni, deliberazioni e gli altri provvedimenti conclusivi sono pubblicati all'Albo pretorio online (L- 69/2009), ai sensi della legge regionale 22/2008, e, inoltre, sono resi disponibili, per chiunque, secondo modalità e nei termini previsti dal Decreto legislativo n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 97/2016;
 22. Attivazione di iniziative di automatizzazione dei processi, compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ente;
 23. attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione

- e attuazione del PTPC;
24. attuazione delle direttive conformative che seguono al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Tali linee guida riguardano tutti i settori dell'Ente e tutte le aree individuate a rischio dalla legge e dal Piano di prevenzione della corruzione.

Si vuole raggiungere così l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio mantenendo l'unificazione in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), come d'altro lato risulta conseguente dall'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad opera dell'articolo 10, comma 1, lettera C, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Sono previste dal presente PTPC misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche e misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

Risulta necessario provvedere per una mappatura di tutti i macro – processi, descrivendo la struttura organizzativa e individuando le relative responsabilità.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il PNA 2016 (approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016), ribadendo quanto già suggerito con l'aggiornamento del PNA 2015, approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, prescrive di fornire all'interno del PTPC un'analisi del contesto esterno, tenendo conto delle risultanze delle relazioni del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati; sulla scorta di queste, si può ritenere che in Provincia di Agrigento, Cosa nostra agrigentina, organizzazione tradizionalmente unitaria, verticistica e indirizzata all'acquisizione e al controllo dei flussi di denaro pubblico ed alla gestione del potere politico economico-sociale, appare indirizzata verso la ricerca di un adeguato assestamento strutturale. A livello provinciale vengono censiti i vari mandamenti tra cui quello di Cianciana, che comprende anche le famiglie di Montallegro, Alessandria della Rocca, Santo Stefano Quisquina.

Sin da subito per i profili che rilevano ai fini del presente documento si ritiene di dovere evidenziare che, da una lettura di tali relazioni, con riferimento al Comune di Santo Stefano Quisquina, non risultano grandi evidenze dovute ad un ipotizzato/particolare interesse rivolto ai flussi di spesa pubblica.

Ulteriori fonti di conoscenza sono stati i documenti e le notizie fornite dall'ISTAT, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai mass – media.

Si passa alla descrizione del contesto esterno.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina è uno dei 43 Comuni della Provincia di Agrigento, Comune montano, a 68 km dal capoluogo, al centro del Parco dei Monti Sicani, sul versante che guarda verso la Provincia di Palermo.

I Comuni confinanti sono Bivona, Alessandria della Rocca, Castronovo di Sicilia, Cammarata, San Biagio Platani, Casteltermeni.

Per quanto concerne la dinamica demografica del Comune, si riscontrano le peculiarità tipiche delle aree montane; in tal senso Santo Stefano Quisquina riflette tutte le contraddizioni della debole struttura economica e sociale tipica delle aree marginali della Sicilia.

Si evidenziano gli aspetti di marginalità geografica, tipici delle zone site nel versante centrale dell'isola, accentuati anche dall'assenza di un adeguato sistema di trasporti che ha certamente rallentato lo sviluppo economico.

Il territorio di Santo Stefano Quisquina è attraversato dalla S.S. 118 Corleonese – Agrigentina e collegato da un reticolo di strade provinciali con i Comuni di Ribera (km. 41), Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio (km. 28), Prizzi (km. 17), Cammarata (km. 17).

Il porto più vicino è quello di Palermo (a 1 ora e 40 minuti).

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Cammarata.

Gli aeroporti più vicini a Santo Stefano Quisquina sono: l'aeroporto civile di Catania, l'aeroporto civile "Falcone - Borsellino" di Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi.

Sotto il profilo del contesto socio economico si evidenzia come la quota maggiore sia attribuita alla categoria "imprenditoria agricola e zootecnica".

Il territorio di Santo Stefano Quisquina offre un paesaggio vario, fertilissimo e ricco di varie produzioni agricole: mele, pesche, grano, olio, vino, mandorle, pistacchi e prodotti della pastorizia. I prodotti lattiero – caseari

rappresentano la parte più importante dell'economia stefanese e ad essi è dedicata una importante sagra, "la **Sagra del formaggio**", giunta alla XX edizione.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina è anche "Città dei sapori" ed è inserito nel circuito Itinerarium Rosaliae, grazie alla presenza dell'Eremo di Santa Rosalia, verso cui è fortemente radicata una devozione popolare che si estende a tutti i Comuni dell'Area vasta, fino a raggiungere la Città di Palermo.

Interessante è anche la presenza di beni culturali, ecclesiastici e civili. Si ricordano: Chiesa Madre di San Nicolò di Bari, oggi Santuario di San Giacinto Giordano Ansalone, Chiesa del Carmine, Chiesa Madonna della Catena, Chiesa San Calogero, Chiesa Sant'Antonio Abate (Chiesa del Purgatorio), Chiesa di San Francesco di Sales (Oratorio delle cinque piaghe). Si ricorda: il Collegio di Maria e i due conventi: Suore Assuntine e Suore Collegine della Sacra Famiglia.

Tra le architetture civili si menzionano: Palazzo baronale dei Ventimiglia, Casa Puleo, ex convento dei Domenicani, ex Chiesa di Santa Caterina – poi cinema Greco.

Popolazione (censimento 2011)	n. 4.897
Popolazione (1 gennaio 2019)	n. 4.516 di cui n. 2.181 maschi e n. 2.335 femmine
Immigrati (1 gennaio 2019)	n. 45 di cui n. 13 maschi e n. 32 femmine
Popolazione scolastica iscritta nelle scuole presenti a Santo Stefano Quisquina	
PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE: - infanzia..... n. 56, - primarian. 157, - secondaria di primo gradon. 92,	SECONDARIA DI SECONDO GRADO... n. 146

L'analisi del contesto esterno impone di ricordare che Santo Stefano Quisquina è il luogo di Lorenzo Panepinto, "figura paradigmatica del sindacalismo agrario per tutti i comuni dell'area dei Monti Sicani".

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Il Comune di Santo Stefano Quisquina è stato sempre amministrato da Organi politici con regolare svolgimento delle elezioni amministrative e con rispetto della scadenza naturale del mandato amministrativo. Oggi, a seguito delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in data 10 giugno 2018, con scadenza del mandato amministrativo degli Organi politici nel 2023, il Comune di Santo Stefano Quisquina è guidato da:

- **Sindaco Francesco Cacciatore,**

- **n. 3 Assessori**

Cognome e nome	Deleghe	
Giambartino Teresa Antonella	Urbanistica, Lavori Pubblici	Vice Sindaco/Assessore
Madonia Alberto	Territorio, Ambiente, Personale	Assessore
Schillaci Ignazio	Sicurezza, Immigrazione, Sviluppo economico, Borgate,	Assessore

- **n. 12 Consiglieri comunali,**

di cui n. 8 (**maggioranza**) eletti nella lista collegata al candidato Sindaco risultato eletto:

1. Giambartino Teresa Antonella,
2. Greco Lucchina Enzo Pietro,
3. Ferraro Giovanna,
4. Messina Massimo Calogero,
5. Traina Tito Calogero,
6. Di Maggio Rosangela,
7. Infantone Giovanna,
8. Favata Milena,

e n. 4 (**minoranza**) eletti nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che, tra quelli non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti:

1. Presti Salvatore (articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato da articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17),
2. Ferlita Calogero,
3. Reina Clotilde Maria,

4. Pizzo Gianluca.

I gruppi consiliari dalla data di insediamento ad oggi sono due: maggioranza (“Avanti con progetto comune”) e minoranza (“La Via delle Rondini”).

Santo Stefano Quisquina, inoltre, è uno dei Comuni impegnati nella battaglia in difesa dell’acqua pubblica, tanto che nel proprio Statuto comunale ha inserito, tra i principi fondamentali, quanto segue:

“riconoscere il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;

confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà”.

Con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2001, è stato approvato l’assetto organizzativo dell’Ente a livello di Aree, Servizi e Uffici, all’interno del quale sono previste n. 5 Aree/Posizioni Organizzative.

Area: amministrativa Responsabile attuale: Signora Rita Cacciatore	Servizio: Segreteria e affari generali	Uffici: Affari generali Personale – gestione amministrativa Statistica Anagrafe e Stato civile Elettorale Leva Relazioni con il pubblico Protocollo Albo Pretorio on line Sito web
Area: economico – finanziaria Responsabile attuale: Dott.ssa Vincenza Mortellaro	Servizio: Ragioneria e tributi	Uffici: Ragioneria Tributi Inventario Personale – gestione finanziaria Stipendi
Area: tecnica Responsabile attuale: Arch. Angelo Lupo	Servizio: Lavori pubblici Urbanistica Agricoltura e zootecnia Manutenzioni Patrimonio Edilizia	Uffici: Lavori pubblici Urbanistica Sanatoria edilizia Espropriazioni Protezione civile Edilizia privata Abusivismo Controllo territorio Ambiente Repertorio contratti Cantieri di lavoro
Area: Servizi Responsabile attuale: Signor Antonino Leone	Servizio: Assistenza sociale Assistenza scolastica Cultura Sport	Uffici: Assistenza domiciliare Assistenza handicappati Contributi Biblioteca Mense scolastiche Trasporto Promozione sport Promozione cultura Feste istituzionali
Area:	Servizio:	Uffici:

Vigilanza P.M.	Vigilanza urbana	Polizia urbana Controllo territorio Licenze di polizia Polizia amministrativa Commercio Sicurezza sul lavoro – L.S.U.
Responsabile attuale: Arch. Angelo Lupo		

Tale assetto organizzativo è stato valutato al momento quello più adeguato e consono alle attuali esigenze amministrative ed istituzionali dell'Ente e consente di ritenere assolti gli obblighi in materia di razionalizzazione della struttura organizzativa dell'Ente ed i canoni di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Il personale attualmente in servizio è composto, oltre che dal Segretario Comunale, da n. 28 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 20 a tempo pieno e n. 8 a tempo parziale, n. 2 dipendenti a tempo determinato e parziale; quindi, un organico al di sotto delle teoriche possibilità consentite dalla normativa in materia.

Se questo è un fenomeno naturale e frequente nelle pubbliche amministrazioni di oggi, l'attuale Amministrazione insieme al segretario comunale si stanno impegnando per valutare tutte le possibili facoltà assunzionali che matureranno a seguito delle prossime cessazioni dal servizio.

Per quanto qui maggiormente può interessare, le maggiori criticità riscontrate dal segretario comunale nel corso della sua esperienza maturata presso il Comune di Santo Stefano Quisquina sono quelle generalmente riscontrabili nella gran parte dei piccoli Comuni italiani: la sempre più evidente necessità di assicurare, in modo diffuso ed articolato, un adeguato livello professionale di tipo specialistico ai singoli uffici, in termini di competenze e conoscenze, in ragione della crescente complessità del contesto giuridico - amministrativo e del vieppiù crescente numero di adempimenti amministrativi; una sempre più limitata disponibilità in termini di risorse economiche che va di pari passo con una sempre maggiore rigidità delle regole poste a presidio del rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica (bilancio armonizzato, patto di stabilità oggi pareggio di bilancio, etc.) che rendono difficile, talvolta impossibile, soddisfare le piccole-grandi esigenze del territorio in termini di investimenti a medio - lungo termine; la sempre più avvertita penalizzazione sia a livello istituzionale che normativo subito dai "piccoli comuni" per il solo fatto di "esistere" e di voler "resistere" nella difesa della propria identità e delle proprie tradizioni.

Tali pressioni e criticità sono comunque compensate da un ambiente lavorativo sostanzialmente "sano" sia a livello di Amministratori che di Personale dipendente, ove non si registrano fenomeni di corruzione o di degenerazione istituzionale presenti in altri contesti e realtà amministrative. Fattore questo determinante per ben sperare per il futuro e per ritenere, con un verosimile grado di certezza, che si possa confidare su una buona riuscita del presente Piano.

La gestione amministrativa e politica del Comune di Santo Stefano Quisquina è stata svolta regolarmente e non ha fatto registrare procedimenti penali per fenomeni di corruzione o, più in generale, di *maladministration*:

a) Non sono stati giudizialmente accertati fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che siano stati rilevati da sentenze;

b) non sono pervenute segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione;

c) non sono state emesse condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;

d) non risultano procedimenti penali in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti;

e) non risultano condanne contabili di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, attinenti ad attività istituzionali;

f) non sono in corso procedimenti contabili a carico di amministratori;

g) non sono state irrogate sanzioni disciplinari che riguardino fenomeni di tipo corruttivo;

h) non ci sono procedimenti disciplinari in corso che riguardino fenomeni di tipo corruttivo;

i) non sono pervenute segnalazioni di illegittimità da parte dei dipendenti, amministratori, cittadino e/o associazioni che riguardino fenomeni di tipo corruttivo;

l) non sono state evidenziate anomalie significative, con riferimento in modo ampio a denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a scadente qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte, che riguardino fenomeni di tipo corruttivo.

Il tasso di contenzioso è a livelli minimi e in relazione a ciò il bilancio comunale, in osservanza dei principi di una sana gestione finanziaria e delle previsioni al riguardo imposte dalla contabilità armonizzata (D. Lgs. n. 118/2011 – principi contabili), contiene accantonamenti di somme nel c.d. fondo da rischi di contenzioso, per mettere l'Ente nelle condizioni di potere fronteggiare eventuali soccombenze in controversie legali.

Gli uffici comunali hanno operato nel rispetto della legge, dimostrandosi lontani da fenomeni e soggetti a rischio.

Nel corso dell'anno 2019 verranno poste in essere azioni di miglioramento sulla gestione dei flussi documentali (privacy e conservazione digitale), sul controllo di gestione, sul sistema dei controlli interni, continuando l'azione già avviata negli anni passati con la realizzazione del protocollo informatico.

Sulla scorta di quanto precede il responsabile della prevenzione della corruzione ha proposto il seguente Piano triennale di prevenzione della corruzione, a cui è allegato il programma triennale della trasparenza e dell'integrità e il piano della formazione.

PIANO TRIENNALE 2019/2020/2021 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO – FINALITA'

1. Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:
 - a. fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 - b. disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
 - c. indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile, la rotazione dei responsabili dei servizi e del personale;
 - d. contrastare e prevenire la "cattiva amministrazione" (maladministration), ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e "dell'imparzialità";
 - e. garantire l'effettiva e totale accessibilità delle informazioni riguardanti l'organizzazione del Comune e la sua attività nella consapevolezza che favorire forme diffuse di controllo mediante la piena visibilità degli atti costituisce uno strumento di straordinaria efficacia per la prevenzione di una "cattiva amministrazione".
2. Il piano realizza tali finalità attraverso:
 - a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a) del presente comma, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
 - d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili dei servizi e i dipendenti;
 - f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
3. Soggetti chiamati a dare attuazione al presente Piano sono:
 - a. Il segretario comunale e, se soggetti diversi, il responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile della trasparenza;
 - b. I responsabili dei servizi;
 - c. tutti i dipendenti comunque in servizio presso l'Ente.

ART. 2 – PROCEDURE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), elaborata dal responsabile della prevenzione della corruzione - segretario comunale, deve indicare le aree a più elevato rischio di corruzione e le concrete misure organizzative da adottare, dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, la proposta deve indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione formula la proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e, una volta adottata la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Municipale, provvede alle relative comunicazioni/trasmmissioni alle varie Autorità e ai vari Soggetti interessati: - Dipartimento della Funzione Pubblica mediante pubblicazione sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina, - Dipartimento regionale delle Autonomie Locali mediante pubblicazione sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina; - A.N.AC.; - Signor Prefetto della Provincia di Agrigento; - Signor Sindaco; - Responsabili di Area del Comune; - Responsabili di Procedimento; - tutti i Dipendenti; - Revisore dei conti; - Organismo Indipendente di Valutazione; - Rappresentanze Sindacali, interne e territoriali.

3. Il Piano approvato viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione trasparente".
4. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ciascun anno (salvo proroga ANAC) la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
5. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione oppure in occasione della definizione degli strumenti di programmazione ed organizzazione.
6. L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori: normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti, normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze), emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione originaria del P.T.P.C., nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

ART. 3 - IL SINDACO COME AUTORITÀ DI INDIRIZZO POLITICO: FUNZIONI ED OBBLIGHI

Il Sindaco del Comune, a seguito delle elezioni del 10 giugno 2018, è il Rag. Francesco Cacciatore.

Il Sindaco:

- designa, di norma, il Segretario comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), ai sensi dell'art. 1, comma settimo, della legge n. 190/2012, salva diversa e motivata determinazione rappresentata nell'atto di nomina;
- designa il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.);
- designa il Gestore Antiriciclaggio (G.A.R.), responsabile del sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- adotta eventuali atti di indirizzo a carattere generale, proposti dal R.P.C.T., che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 4 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione è il segretario comunale, Francesco Piro, (determinazione sindacale n. 20 del 03/09/2018). Questi è anche Responsabile della trasparenza. La durata dell'incarico è stabilita nella durata del mandato amministrativo del Sindaco e resta valida fino alla permanenza in servizio presso il Comune nella qualità di segretario comunale.
2. Il RPCT – Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza:
 - a. propone il piano triennale della prevenzione e/o i relativi aggiornamenti;
 - b. predispone, adotta, pubblica sul sito internet entro il 15 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e la invia alla Giunta Municipale, al Revisore dei conti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - c. individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
 - d. procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano quali a più alto rischio di corruzione) all'individuazione delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi.
3. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.
5. Il RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'OIV «le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».
6. Secondo l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", "il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza". Pertanto, atteso che con determinazione del Sindaco n. 41 del 2/12/2010 è stato costituito l'Ufficio procedimenti disciplinari e il segretario

comunale ne è il Presidente, nel corso dell'anno 2019 l'Ente, conformemente a quanto indicato dal PNA 2016 (pagina 18), adotterà soluzioni organizzative mirate a risolvere le criticità derivanti da tale previsione.

7. In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016, pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere "il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni".
8. L'ANAC invita le amministrazioni "a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile".
9. Pertanto, in aderenza a quanto indicato dall'ANAC (PNA 2016) è "altamente auspicabile" che:
 - il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità del personale e per mezzi tecnici;
 - siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.
 - venga costituito un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

ART. 5 - Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.)

Il PNA 2016 prescrive che "Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC".

Il comma 1 dell'art.33-ter del Decreto Legge n. 179/2012 prevede l'obbligo delle stazioni appaltanti di iscriversi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Le modalità operative per adempiere a tale obbligo trovano puntuale declinazione nel PNA 2016 e nei comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio 2013 e nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2013; in tali atti sono contenute le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.), prevedendo che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

Con determinazione sindacale n. 6 del 31/01/2018 è stato nominato l'Arch. Angelo Lupo, quale soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi di questa stazione appaltante all'A.U.S.A. (R.A.S.A.), fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n.50/2016.

ART. 6 – D. Lgs. n. 231/2007. Gestore delegato alla trasmissione delle segnalazioni INFOSTAF-UIF - Banca d'Italia

1. Nel corso dell'anno 2019 il Comune provvederà per l'osservanza dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, individuando il soggetto gestore delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF, secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015.

2. Il soggetto gestore:

- deve provvedere all'attivazione del prescritto account nel portale INFOSTAF-UIF della Banca d'Italia;
- deve predisporre, di concerto con il responsabile della prevenzione della corruzione, una proposta di regolamento scaturente anche da eventuali contributi forniti da parte dei referenti delle misure in materia di SUAP ed appalti di lavori, servizi e forniture, per l'individuazione di misure di coordinamento tese a garantire l'immediata segnalazione di eventi sintomatici di cui al decreto richiamato al superiore punto 1.

3. Il soggetto gestore è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte degli uffici che rilevano un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art 41 del suddetto decreto legislativo n. 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 25/09/2015 (pubblicato sulla GURI n. 233 del 7 ottobre 2015).

4. Il soggetto gestore valuta tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e provvede ad inoltrarla all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia.

5. L'ufficio interno che dovesse rilevare un'attività o un'operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007, in materia di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, inoltra prontamente al soggetto gestore, entro e non oltre 5 giorni dall'emergere dell'anomalia, una segnalazione tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato appositamente istituito. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utili per consentire la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa. Il soggetto gestore, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte

dell'Ufficio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione e sentito il RPCT, inoltra la segnalazione all'UIF, nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, impartite con documento UIF del 4 maggio 2011, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Articolo 7 - Il titolare del potere sostitutivo

1. Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su *"istanza di parte"*, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
2. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.
3. L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: *"attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi"*.
4. Vigila sul rispetto dei termini procedurali il *"titolare del potere sostitutivo"*.
5. *"L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia"* (articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, comma aggiunto dal DL n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012).
6. Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
7. Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
8. Nel caso di omessa nomina del *titolare del potere sostitutivo* tale potere si considera *"attribuito al dirigente generale"* o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al *"funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione"*.
9. In questo ente, in mancanza di nomine, titolare del potere sostitutivo è il segretario comunale.

ART. 8 C.U.C. – Centrale Unica di Committenza

L'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca la disciplina per procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori prevedendo il ricorso a una centrale di committenza ovvero l'aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; viene stabilito che *"Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38."*

Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici".

Con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Platani – Quisquina – Magazzolo" n. 7 del 6/4/2013 è stata decisa la costituzione presso l'Unione dei Comuni di una *Centrale Unica di Committenza capace di garantire lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la cosiddetta procedura aperta, ristretta o negoziata di cui al decreto legislativo 163/2006, fatta eccezione per le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 che restano nella disponibilità dei singoli Comuni.*

In data 5/6/2013 il Consiglio comunale di Santo Stefano Quisquina ha approvato la deliberazione n. 17 avente ad oggetto *"art. 33 bis, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006. Creazione di una centrale unica di committenza presso l'Unione"*.

Con determinazione n. 9 del 20/04/2018 adottata dal Presidente dell'Unione dei Comuni "Platani – Quisquina – Magazzolo", il Geom. Zabelli Salvatore è stato nominato Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza).

ART. 9 – Responsabile per la transizione digitale

L'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo e, a tal fine, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali.

In linea con tali previsioni sono individuati i compiti del Responsabile per la transizione digitale, che risponde direttamente al Sindaco dello svolgimento delle proprie attività.

Al Responsabile per la transizione digitale è affidata *“la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.*

I compiti del Responsabile per la transizione digitale sono i seguenti:

- a) *coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;*
- b) *indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;*
- c) *indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;*
- d) *accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;*
- e) *analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;*
- f) *cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);*
- g) *indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;*
- h) *progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;*
- i) *promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;*
- j) *pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;*
- k) *pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b)”.*

Nel corso dell'anno 2019 il Comune provvederà per l'osservanza dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuando il soggetto Responsabile per la transizione digitale.

ART. 10 – Responsabile per la protezione dei dati personali

Con deliberazione del Consiglio comunale n° 21 dell'11/5/2018 è stato approvato il regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In ottemperanza degli obblighi previsti in materia di privacy, il Sindaco con determinazione n° 29 del 6/12/2018 ha designato l'avv. Luca Gaetano Burgio quale Responsabile per la protezione dei dati personali per il Comune di Santo Stefano Quisquina per il triennio 2018/2020.

Nel corso dell'anno 2019 verranno poste in essere le attività conseguenti.

ART. 11 - Responsabile trasmissione dati servizi sociali

Per la cura degli adempimenti demandati al Comune in relazione alle misure di contrasto alla povertà e/o di sostegno al reddito, il Comune è chiamato ad assicurare la trasmissione di dati e informazioni ad altri Enti (es. INPS): nel corso dell'anno 2019 saranno adottati i provvedimenti di designazione ad integrazione di quelli già adottati in materia, grazie ai quali è stata garantita la regolarità delle condizioni di accesso da parte della popolazione.

ART. 12 - RESPONSABILI DEI SERVIZI E DIPENDENTI

1. I responsabili dei servizi ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio responsabile (per i dipendenti), al responsabile della prevenzione della corruzione (per i responsabili dei servizi).

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione, in merito a qualsiasi anomalia accertata costituente mancata attuazione del presente piano, adotta, su impulso e proposta dei responsabili, le azioni necessarie o dispone in merito affinché i singoli responsabili provvedano.
3. I responsabili dei servizi adottano le seguenti misure:
 - a. verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b. promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
 - c. strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
 - d. svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
 - e. regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
 - f. attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
 - g. aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari entro la fine dell'anno 2019, al fine di consentire anche il monitoraggio dei tempi del procedimento;
 - h. rispetto dell'ordine cronologico di protocollo nella trattazione delle istanze comunque denominate, salve ragioni di motivata e comprovata urgenza da far constare nel provvedimento/atto finale;
 - i. redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
 - j. adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.
10. Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile della prevenzione della corruzione nel mese di dicembre di ogni anno.
11. I Responsabili dei servizi devono tenere conto delle risultanze dei controlli sugli atti svolti dal segretario comunale ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dell'8/2/2013.
12. I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

ART. 13 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono individuate le seguenti misure da adottare da parte di ciascun responsabile del servizio:

- a. con riguardo ai procedimenti di competenza, comunica semestralmente (nei mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- b. si dota di uno scadenziario dei contratti di competenza e provvede a comunicare semestralmente (nei mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione l'elenco dei contratti prorogati o la cui durata contrattuale è stata estesa nell'esercizio del diritto di opzione, indicandone le relative motivazioni;
- c. provvede tempestivamente ad annotare nell'apposito Registro i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati con affidamento diretto, indipendentemente dalle modalità di conclusione del contratto (scrittura privata, lettera commerciale ecc.);
- d. il responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione i pagamenti effettuati oltre i termini di legge;
- e. per ogni affidamento in essere ad un organismo partecipato della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, ciascun responsabile *ratione materiae* provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla formazione e pubblicazione sul sito web dell'ente della apposita relazione prevista dall'art.34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

ART. 14 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione, oltre che svolgere le funzioni stabilite nel relativo regolamento comunale, verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili.
2. La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

3. Il responsabile della prevenzione della corruzione può avvalersi dell'O.I.V. ai fini dell'applicazione del presente piano.
4. L'O.I.V. svolge la propria attività in seno all'Unione dei Comuni "Platani – Quisquina – Magazzolo", di cui fa parte il Comune di Santo Stefano Quisquina.
5. Con determinazione presidenziale n. 1 dell'11/2/2016, per svolgere le funzioni di O.I.V. è stato nominato, per la durata di tre anni, il Dott. Calcedonio Li Pomi.
6. Tale designazione è stata fatta al fine di garantire il funzionamento dell'organo e l'assolvimento dei correlati compiti.

ART. 15 - REFERENTI

1. Per ogni singolo servizio, il relativo responsabile può individuare in uno o più dipendenti, aventi profilo professionale idoneo, un referente per la prevenzione della corruzione.
2. I referenti:
 - a. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
 - b. forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - c. provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al dirigente/responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

PARTE SECONDA

MISURE DI PREVENZIONE

ART. 16 – MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE COMUNI A TUTTI I SERVIZI.

1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2019-2021, le attività di seguito elencate, finalizzate a contrastare fenomeni di corruzione, che saranno implementate, a cura dei responsabili dei servizi, da tutti i dipendenti dell'Ente, secondo le rispettive competenze.
 - a) Nei meccanismi di formazione delle decisioni:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, salve ragioni di motivata e comprovata urgenza da far constare nel provvedimento/atto finale;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
 - nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto maggiore quanto più è ampio il margine di discrezionalità. Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza: in particolare, dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti i dati normativi e degli atti prodotti di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria; la motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.
 - Ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90, come aggiunto dall'art. 1, della L. n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
 - nell'attività contrattuale:

- I. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- II. ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o, se maggiormente restrittivo, dal regolamento comunale sull'affidamento dei lavori in economia;
- III. utilizzare correttamente le procedure di approvvigionamento a mezzo CONSIP e/o mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) (articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296);
- IV. assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- V. assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- VI. assicurare il confronto concorrenziale, definendo criteri chiari ed adeguati per la valutazione delle offerte e per la partecipazione alle gare, anche ufficiose;
- VII. allocare correttamente il rischio d'impresa nei rapporti di partenariato;
- VIII. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- IX. verificare la congruità dei prezzi di cessione e/o acquisto di beni immobili e/ o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- X. verificare il rispetto degli elementari principi di imparzialità e trasparenza anche nel caso di contratti attivi;
- XI. sottoporre a verifica ogni livello di progettazione, validare il livello progettuale che viene posto a base della gara, sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- XII. verificare accuratamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'approvazione di varianti in corso d'opera relative ad appalti pubblici e per l'affidamento di lavori complementari;
- XIII. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.

- negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi: indicare nell'atto i criteri predeterminati di erogazione o ammissione;
- nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, ad esclusione di quelli conferiti ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: acquisire il preventivo parere del Revisore dei conti e rendere la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- i componenti delle commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, nonché sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- esercitare il potere di autotutela sugli atti amministrativi (in special modo, revoca e annullamento) con particolare attenzione all'indicazione delle motivazioni.

b) Nei meccanismi di attuazione delle decisioni:

per quanto concerne la trasparenza e tracciabilità delle attività, per ogni singolo procedimento, di norma, prevedere, compatibilmente con le ridotte risorse umane disponibili nell'Ente, un responsabile del procedimento ed un soggetto competente ad adottare l'atto finale, di modo tale che ogni atto avente efficacia esterna sia sempre sovrinteso almeno da due soggetti fisicamente distinti.

Il soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale dovrà dare atto, previa verifica, che l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento è corretta e conforme a legge e quindi provvedere alla sottoscrizione del provvedimento.

Ogni Responsabile del servizio deve:

- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi;
- redigere un organigramma con relative funzioni dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e i compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;

le tre attività soprastanti sono da effettuarsi senza ritardo e comunque entro il 30.06.2019.

Ogni Responsabile del servizio, inoltre, deve:

- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;

- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
le tre attività soprastanti sono da effettuarsi entro il 30.06.2019.

Ogni Responsabile del servizio, inoltre, deve:

- curare l'inserimento nel protocollo informatico di ogni documento, in entrata o in uscita, inclusi gli allegati, salvo diversa motivata determinazione (a mero titolo esemplificativo, nei casi di documenti di dimensioni non compatibili con gli *scanner* in dotazione).

c) nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili dei servizi e organi politici, come definita dagli articoli 78, comma 1, 107 e 109 del TUEL.

d) in caso di procedimenti conclusi senza provvedimento espresso dell'amministrazione.

I modelli procedurali che si concludono favorevolmente per il cittadino che presenta un'istanza, una denuncia o una segnalazione certificata, col semplice decorso del tempo, comportano, in ogni caso, la vigilanza da parte dell'amministrazione sulla correttezza formale e sostanziale dell'atto propulsivo, comunque denominato, presentato dall'interessato, nonché una scrupolosa verifica dei requisiti che abilitano all'esercizio di determinate attività. Al fine di evitare che la conclusione tacita del procedimento si risolva in una omessa verifica dei presupposti, in fatto ed in diritto, legittimanti il possesso del titolo formatosi col silenzio dell'amministrazione, il Responsabile competente o altro dipendente formalmente designato quale responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge n. 241/1990 procede alla verifica dei requisiti di fatto e di diritto che hanno fondato il consolidarsi della situazione giuridica in capo al cittadino istante, dichiarante o segnalante. A tal fine, il Responsabile competente, o chi per esso, attesta data ed esito della verifica in un distinto atto, ovvero in calce all'istanza, denuncia o segnalazione, eventualmente utilizzando apposito timbro.

ART. 17 – I MECCANISMI DI FORMAZIONE, IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

1. Il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione costituisce un allegato del Piano della prevenzione della corruzione.
2. Il bilancio di previsione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, prevede annualmente gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente articolo. Il responsabile adotta tutti gli opportuni provvedimenti per usufruire delle risorse messe a disposizione dagli altri livelli istituzionali.
3. Trattandosi di formazione obbligatoria, la spesa viene effettuata in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 13, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la redazione del piano di formazione, assolve l'obbligo di definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
5. L'interferenza politica nella gestione è vietata e rileva ai fini della disciplina anticorruzione.

ART. 18 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, adattate agli enti locali ed ampliando i fattori di valutazione autonoma.
2. Per l'individuazione delle aree a rischio si richiama la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 31/01/2018, raccogliendo l'opportunità offerta dalle previsioni contenute nella PARTE IV, paragrafo 4, "le nuove proposte di semplificazione", "semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC", (pagina 153), del PNA 2018, approvato con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018. Spetta al Comune, in quanto amministrazione di appartenenza del dipendente cessato dal servizio, adottare misure adeguate da inserire nel PTPC per verificare il rispetto della disposizione sul *pantouflage*.
3. Sono giudicate ad elevato/medio rischio di corruzione le seguenti aree:

personale

- assunzioni e progressioni di carriera;
- autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti;
- conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca;
- divieto di *pantouflage*;

appalti

- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- provvedimenti di somma urgenza;
- esternalizzazione della direzione lavori/dell'esecuzione;

- transazioni, accordi bonari ed arbitrati;
- approvazioni varianti progetti opere pubbliche;

urbanistica, edilizia, espropriazioni:

- piano regolatore generale;
- piani attuativi particolari;
- attività edilizie soggette a permesso a costruire;
- concessioni edilizie in sanatoria;
- DIA, SCIA, CIA, ecc.... ;
- procedure espropriative;
- repressione abusi edilizi e conseguenti attività (articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001).

rifiuti:

- gestione del ciclo dei rifiuti;

commercio:

- controlli in materia commerciale;
- autorizzazioni commerciali;

gestione patrimonio:

- concessioni in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento;

autorizzazioni:

- autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario;

accertamenti fiscali e tributari:

- attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, evasione e attività relative ai rimborsi;
- riscossione tributi locali;

contributi:

- erogazione di contributi;

polizia locale:

- accertamenti anagrafici;
- violazioni del codice della strada.

recupero crediti:

- attività di recupero dei crediti vantati dal Comune di Santo Stefano Quisquina a vario titolo.

processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici:

- costituzione di nuove società e mantenimento di partecipazioni in atto.

affari legali e contenzioso:

- nomina degli avvocati;
- omessa costituzione in giudizio.

4. Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda in cui sono indicate le misure che l'ente ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione.
5. In considerazione della specifica situazione del Comune di Santo Stefano Quisquina, impegnato nel procedimento di adozione del nuovo Piano Regolatore Generale, si ritiene utile e opportuno dare particolare evidenza ad articolate osservazioni, riversate in apposite schede (inserite nell'apposita sezione di questo piano dedicata alle misure di prevenzione) arricchite di paragrafi descrittivi di possibili eventi rischiosi e di possibili misure di prevenzione.

PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE

Il modello della pianificazione disciplinato dalla legge urbanistica n. 1150/1942 prevede il piano regolatore generale (p.r.g.), che presenta, oltre ad un contenuto direttivo e programmatico, prescrizioni vincolanti per i privati, con effetti conformativi della proprietà.

Di seguito si indicano alcuni eventi rischiosi, aggregati per fasi del processo

Varianti specifiche	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
- Le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano	- É necessario che i processi relativi a queste varianti siano mappati in relazione ai contenuti della variante e all'impatto che gli stessi possono generare.

di misure preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.

Pianificazione urbanistica	
Fase di redazione del piano	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
- Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.	- In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, è necessario che l'ente renda note le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi e, comunque, dei principi dell'evidenza pubblica. È opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche; - verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; - anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. In quest'ottica è utile prevedere che, in fase di adozione dello strumento urbanistico, l'Amministrazione comunale effettui un'espressa verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi; - dare ampia diffusione di tali documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei Cittadini sin dalla fase di redazione del piano, attraverso strumenti da configurarsi in analogia, ad esempio, a quello dell'udienza pubblica, prevista nella VIA, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la Cittadinanza, così come alle Associazioni e Organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici.

Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione

In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari “oppositori” vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno.	- divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l’elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini; - attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento; - previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.
--	---

Fase di approvazione del piano	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l’accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.	- predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; - motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale; - monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.

:

Per quanto concerne la trasparenza, ad esempio, l’ente (regione, provincia o città metropolitana) cura la pubblicazione sintetica e comprensibile degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate.

Processi di pianificazione attuativa	
Piani attuativi d’iniziativa privata	
I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all’approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Tali piani sono pertanto particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici.	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Un’efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata l’efficacia prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati. La chiarezza di tali indicazioni consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare, ecc.	- incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; - linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione; - costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’Ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica; - la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni; - la richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il

	quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori; - può poi risultare opportuno acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).
--	---

Processi di pianificazione attuativa	
Piani attuativi di iniziativa pubblica	
Convenzione urbanistica	
Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione). Per quanto riguarda la completezza e l'adeguatezza dei contenuti della convenzione, devono essere utilizzati schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti sopra richiamati. Calcolo degli oneri L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il Testo Unico sull'edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcolo del contributo dovuto per il permesso di costruire, in modo tale che esso sia «commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (art. 16, co. 1, d.p.r. n. 380/2001).	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
erronea applicazione dei sistemi di calcolo ovvero omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	- attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione; pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge; - assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

Individuazione delle opere di urbanizzazione	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
l'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	- identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche; - previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;

	- calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe; - richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; - prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione; - previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.
--	---

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
- errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); - individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; - acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	- individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica; - monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.

Monetizzazione delle aree a standard	
In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio.	- adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente; - previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate; - previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.

Esecuzione delle opere di urbanizzazione	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
La fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove l'amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Le carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi. Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	- costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, comma 2, lettera e), e 36, commi 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, comma 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia); - comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge; - verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione; - particolare rilievo riveste la previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato; - previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.

Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi
L'attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli, salvo diversa disciplina regionale, è regolata dal d.p.r. n. 380/2001. In particolare: - l'attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori (di seguito CIL) e la comunicazione inizio lavori asseverata (di seguito CILA) sono disciplinati dall'art. 6; - il permesso di costruire è disciplinato dagli artt. 10-15 e 20; - la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dagli artt. 22-23-bis; - il contributo di costruzione dagli artt. 16-19. Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare. Tradizionalmente le funzioni edilizie sono svolte infatti da un ufficio speciale, oggi denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE) - e Sportello unico per le attività produttive (SUAP) – chiamati ad applicare una disciplina che attiene non soltanto alla normativa urbanistica ed edilizia di carattere locale, ma anche alla normativa tecnica sui requisiti delle opere, ai limiti e condizioni alle trasformazioni del territorio, etc. Tali peculiarità comportano che il personale dotato di adeguate competenze si formi in un lungo periodo di tempo e l'amministrazione comunale sia portata a mantenerlo stabilmente assegnato a tali compiti. Inoltre, si evidenzia che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze presentate dai privati in relazione a SCIA, CIL e CILA sono considerati espressione di attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non sussistono margini di discrezionalità, né circa l'ammissibilità dell'intervento, né sui contenuti progettuali dello stesso. Nondimeno, l'ampiezza e la complessità della normativa da applicare è tale da indurre a considerare l'attività edilizia un'area di rischio specifico.

In generale, un contributo positivo di significativa trasparenza dei processi valutativi degli interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione.

Tale modulistica, richiedendo un'analitica disamina delle caratteristiche del progetto, delle normative tecniche e delle discipline vincolistiche da applicare, da una parte ha ridotto significativamente le incertezze normative insite nella materia; dall'altra, consente di ricostruire in modo analitico sia i contenuti delle asseverazioni del committente e del professionista abilitato, sia l'oggetto della valutazione delle strutture comunali.

Ciò nonostante ogni intervento edilizio presenta elementi di specificità e peculiarità che richiedono una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative. Inoltre, a differenza dei processi di pianificazione urbanistica, in questa area non sono previste adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati o rilasciati, a conclusione del procedimento abilitativo.

Sotto il profilo della complessità e rilevanza dei processi interpretativi, non sussistono differenze significative tra i diversi tipi di titoli abilitativi edilizi: l'uno, il permesso di costruire, richiede il rilascio di un provvedimento abilitativo (suscettibile di silenzio assenso); l'altro, la SCIA presuppone comunque un obbligo generale dell'amministrazione comunale di provvedere al controllo della pratica. Ma in entrambi i casi è necessaria una attività istruttoria che porti all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato.

Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria

Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono. Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.	- doveri di comportamento, introdotti nei codici di comportamento di amministrazione, consistenti nel divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, - specifiche attività di controllo - obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi, - percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino la sua capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.

Richiesta di integrazioni documentali

Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie. Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un	Misure organizzative atte a garantire un adeguato numero di risorse umane impegnate in questa attività; fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione. Rispetto ai casi di non conclusione formale dell'istruttoria, pur in presenza di dette misure organizzative, è immaginabile lo svolgimento di un monitoraggio delle cause del ritardo e una verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità.

evento rischioso.	
-------------------	--

Calcolo del contributo di costruzione	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
- errato calcolo del contributo, - riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, - non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	- chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione; - adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo; In subordine, una efficace prevenzione del rischio può essere attuata assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia. Inoltre può essere utile un sistema di verifica di report che segnalino gli evidenti scostamenti delle somme quantificate, a parità delle dimensioni complessive dell'opera, o anomalie dello scadenziario.

Controllo dei titoli rilasciati	
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.	In tutti i casi nei quali i controlli sono attuati a campione, la principale misura di prevenzione del rischio appare la puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica (per esempio con sorteggio in data fissa, utilizzando un estrattore di numeri verificabili nel tempo, dando alle pratiche presentate un peso differente in ragione della rilevanza o della problematicità dell'intervento). Controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc.. L'attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Quest'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria.
Possibili eventi rischiosi	Misure di prevenzione
Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo. Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata	Quali misure generali di prevenzione, le amministrazioni comunali possono predisporre accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare l'esercizio di tali compiti, anche in ordine agli esiti delle segnalazioni ricevute. Inoltre è opportuno assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori). Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere individuate le seguenti misure specifiche: - forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni

da un professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della disciplina che incide sull'attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e sottoposti alla generale funzione comunale di vigilanza sull'attività edilizia, il cui esercizio e le cui modalità di svolgimento di norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili.

agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;

- la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;

- verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.

Al fine di prevenire i rischi di mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire possono essere introdotte le seguenti misure:

- l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;

- la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;

- il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali

Art. 19 – GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

Con atto del 18/4/2015, notaio Antonino Pusateri, rep. 135346, racc. 37975, è stata costituita la società “Quisquina Ambiente s.r.l.” per la gestione del servizio di igiene urbana.

Con tale scelta e con la costituzione dell'Ufficio di A.R.O. è stata data applicazione alle previsioni di cui alla legge regionale n° 9/2010.

Il ciclo di gestione dei rifiuti nel Comune di Santo Stefano Quisquina trova completamento con la cura degli adempimenti anche a mezzo delle partecipate:

- S.R.R. – Agrigento Ovest; in tale società il Comune di Santo Stefano Quisquina ha una partecipazione minoritaria;
- So.ge.i.r. Gestione Impianti Smaltimento Spa; in tale società il Comune di Santo Stefano Quisquina ha una partecipazione minoritaria.

Il PNA individua il ciclo di gestione dei rifiuti tra le attività a rischio rilevanti ai fini del sistema anticorruzione.

Le misure di prevenzione applicabili sono da individuare tra le misure generali.

Il settore della gestione dei rifiuti si presenta, rispetto ad altri ambiti di attività in cui è coinvolta la pubblica amministrazione, caratterizzato da particolare complessità normativa e organizzativa in conseguenza della varietà dei livelli istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina giuridica.

La normativa di riferimento è costituita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare la parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica), titolo II (la valutazione ambientale strategica) artt. 11-28 e la parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti), capo II (competenze), artt. 195-198 e capo III (servizio di gestione integrata dei rifiuti) artt. 199-204.

La gestione dei rifiuti risulta, inoltre, disciplinata a livello regionale dal decreto legislativo 18 agosto, 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), nonché dalla legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, in particolare con l'attribuzione alle Regioni delle funzioni relative all'adozione del Piano di gestione dei rifiuti. In Sicilia il quadro normativo risulta particolarmente complesso:

- legge regionale 8 aprile 2010, n. 9,

- Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana.

ART. 20 CONTRATTI PUBBLICI

In materia di contratti pubblici, preso atto che *“a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione”*, si reputa opportuno che gli uffici rivolgano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
- Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del contratto.
- Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa.
- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.
- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
- Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
- Estensione della previsione in tutti i bandi, negli avvisi, nelle lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:

- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del responsabile del procedimento.
- Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare.
- Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre.
- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al responsabile della prevenzione della corruzione.
- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.
- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).
- Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.
- Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

ART. 21 MONITORAGGI

1. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà implementato attraverso la creazione di una piattaforma informatica, al fine di determinare lo scostamento dei tempi standard, una volta definiti nel

dettaglio i procedimenti; sarà inserito nel piano della performance e diverrà oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D. Lgs. n.267/2000, nell'esercizio 2019.

ART. 22 TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLECITI

- Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
- L'adibizione, totale o parziale, a mansioni in tutto o in parte diverse di tali dipendenti, anche ove non comporti mobilità interna, è adeguatamente motivata, con particolare riguardo all'indicazione degli elementi che consentano di escludere qualsiasi connessione, anche in forma indiretta, alle segnalazioni presentate.
- La identità personale dei dipendenti che segnalano fattispecie illecite non è resa nota, fatti salvi i casi in cui sia diversamente ed espressamente previsto dalla normativa vigente.
- La tutela viene estesa anche ai collaboratori consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della PA.
- La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita attraverso l'invio dell'apposito modello per la segnalazione, scaricabile dalla sezione del Comune di Santo Stefano Quisquina, Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione, all'indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.santostefanoquisquina.ag.it
- Il modello della segnalazione potrà, altresì, essere trasmesso in busta chiusa a mezzo presentazione a mano presso la Sede del Comune di Santo Stefano Quisquina, sita in via Roma, n. 142, indirizzandolo al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e con l'oggetto "whistleblower". Il responsabile dell'Ufficio protocollo non potrà aprire la busta ma dovrà immediatamente consegnarla al Responsabile per la Prevenzione della corruzione.

ART. 23 ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE

1. Preliminarmente, si richiama l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190/2012, secondo il quale:
*“Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”;*
2. Si richiama, altresì, l'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), secondo il quale: *“Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;*
3. La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, anche con riferimento all'intesa in Conferenza Unificata del 24/7/2013, in una struttura di carattere elementare come quella di un Comune di dimensioni piccole, tale rotazione diviene di fatto impossibile, anche nella considerazione delle specifiche professionalità a disposizione e dell'esigenza della salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa. La dotazione organica del Comune di Santo Stefano Quisquina (nel corso degli ultimi anni interessato da pensionamenti del personale dipendente non seguiti da assunzioni a tempo indeterminato), in considerazione della infungibilità derivante dalla specificità delle attività poste in essere da alcune figure – spesso riconducibile al possesso di specifici titoli - non consente di realizzare una rotazione tra i vari Responsabili di servizi.
4. Nel dare attuazione all'applicazione del criterio di rotazione, in relazione alla infungibilità del profilo professionale, potranno valutarsi misure compatibili con le forme di gestione associata per i profili che svolgono attività nelle aree a rischio (funzioni fondamentali, Centrale unica di committenza).

5. Il personale utilizzato, laddove possibile, nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare con cadenza di norma triennale.
6. La rotazione sarà, inoltre, assicurata dai responsabili dei servizi competenti, tenuto conto delle incompatibilità di legge nella nomina dei componenti delle commissioni di gara.
7. A seguito dell'adempimento degli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali, ove fosse possibile procedere alla rotazione degli incarichi di Responsabilità dei servizi, si procederà al tempestivo aggiornamento della presente sezione del PTPC.

ART. 24 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'Amministrazione assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e completa applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a., emanato in esecuzione dell'art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012.
2. Il Comune di Santo Stefano Quisquina, al fine di implementare il corredo di informazioni presenti sul proprio sito internet, offre strumenti di controllo da parte della Collettività con la creazione di una sezione denominata "Consiglio comunale e Commissioni" ed osservando la tempistica prevista per la pubblicazione degli atti adottati dall'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015;
3. Al responsabile della prevenzione della corruzione è attribuita la qualifica di responsabile della trasparenza, salvo diversa individuazione del Sindaco.
4. La giunta comunale adotta il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità, di cui al D. Lgs n.33/2013, il quale costituisce allegato del presente piano ed allo stesso si rinvia per la più puntuale regolamentazione degli obblighi di trasparenza.
5. Gli obblighi di trasparenza, come meglio declinati nell'allegato Programma per la trasparenza – all'interno del quale, in ossequio a quanto disposto dal PNA 2016 (paragrafo 4 – pagina 18), sono indicati anche i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, costituiscono obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione.
6. Gli obblighi di trasparenza vanno osservati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali (privacy).

ART. 25 VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 n. 39.

1. Il responsabile del piano della prevenzione della corruzione cura il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con riguardo ad amministratori e dirigenti.
2. A tale fine, il predetto responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.
4. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
5. Le dichiarazioni suddette verranno sottoposte a verifica.
6. Per un campione del 50 per cento, con riguardo alle situazioni di incompatibilità, verranno sottoposte a verifica mediante accesso all'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali pubblicata sul sito internet del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali (<https://amministratori.interno.gov.it/amministratori/index.html>)
In caso di esito positivo il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà ad avviare un procedimento di accertamento e ad acquisire ulteriori notizie chiedendo apposita dichiarazione di chiarimento al dirigente interessato e all'Ente nel quale quello risulta in carica.
7. Con riguardo alle situazioni di inconferibilità, sarà seguita una diversa modalità di verifica, sempre per un campione del 50 per cento: richiesta all'Ufficio Istruzione - Casellario giudiziale presso il Tribunale.
8. Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

ART. 26 DIVIETO DI SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE).

1. È fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.
2. La violazione del divieto comporta, in capo ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico ovvero concluso il contratto, l'impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione per tre anni, con obbligo di assegnazione al Comune di Santo Stefano Quisquina dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.
3. Per dare attuazione alla misura in oggetto:
 - nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
 - nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione di legittimità dell'affidamento, concernente il concorrente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
 - si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, D.L.gs. n. 165/2001.

ART. 27 VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A CARICO DEI SOGGETTI CHIAMATI A FAR PARTE DI COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO E NEL CASO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

- Ai fini della prevenzione della corruzione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi si applica la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione e presso gli Enti privati in contratto pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190," che qui si intende integralmente richiamata quale apposita sezione al Piano.
- All'atto del conferimento di un qualsiasi incarico rientrante nelle fattispecie, ai sensi dell'art. 20, si provvederà all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto citato, con apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e si provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse; la verifica è curata dall'Ufficio di collaborazione al segretario comunale.
- L'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il personale dell'Ente è contestata dal responsabile di P.O. che, rispettivamente, ha conferito l'incarico o a cui è assegnato il dipendente.
- L'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti i responsabili di P.O. è contestata dal Segretario comunale.
- L'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il Segretario Comunale individuato come Responsabile della prevenzione è contestata dal Sindaco.
- La situazione di inconferibilità non può essere sanata.
- La situazione di incompatibilità può essere rimossa dall'interessato mediante rinuncia a uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra di loro.
- Se la causa di incompatibilità non è rimossa entro 15 giorni il soggetto decade dall'incarico e il contratto di lavoro autonomo o subordinato è risolto.
- Nel rispetto di quanto sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, si precisa:
 - che in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità;
 - che in riferimento all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità annualmente nel termine stabilito nel P.T.P.C. La

dichiarazione deve essere resa tempestivamente all'insorgere della causa di incompatibilità, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti iniziative da parte dell'amministrazione.

- Restano, inoltre, ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici e, in particolare l'art. 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestono, o che abbiano rivestito negli ultimi due anni, cariche in partiti politici, ovvero, in movimenti sindacali, oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni.
- È altresì vietato ai dipendenti svolgere, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi:
 - a) Attività di collaborazione o consulenza a favore dei soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato, ovvero contribuito ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture di beni o servizi;
 - b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
 - c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato, o è in procinto di instaurare, un rapporto di partenariato.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013, eventuali condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati ivi previsti, a carico dei dipendenti o altri soggetti, nelle seguenti circostanze:

- ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara o di concorso;
- ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Organizzativa e degli incarichi previsti dallo stesso art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito dell'amministrazione. In alternativa, può essere rivolta apposita richiesta all'Ufficio Istruzione - Casellario giudiziale presso il Tribunale.

La dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 20 del D.L.gs. n. 39/2013.

Qualora all'esito degli accertamenti risultino a carico dei soggetti interessati condanne rilevanti ai sensi dell'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013, l'Amministrazione conferisce o dispone l'assegnazione dell'incarico ad altro soggetto idoneo e applica le misure previste dallo stesso articolo. La violazione della presente disposizione comporta nullità del contratto di conferimento e degli atti presupposti, comunque denominati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto.

ART. 28. ALTRE DISPOSIZIONI – CODICE DI COMPORTAMENTO – PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

1. Fanno parte integrante del presente documento il PTTI e il codice per il comportamento dei dipendenti del Comune di Santo Stefano Quisquina;
2. Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della prevenzione della corruzione ovvero d'iniziativa, previa notizia al responsabile della prevenzione della corruzione, attiva le prescritte procedure nei casi di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano.

PARTE TERZA

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29. DIFFUSIONE DEL PIANO

1. Copia del presente PTPC aggiornato è pubblicata sul sito del Comune e inviata, tramite posta elettronica, dal responsabile della prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti dell'Ente.
2. Ai dipendenti non muniti di indirizzo di posta istituzionale è offerta in visione e, se richiesto, consegnata copia cartacea.
3. Inoltre, se ritenuto opportuno e ove possibile, il RPCT dispone per la partecipazione da parte dei dipendenti a incontri formativi e/o di approfondimento.
4. Copia del presente piano è consegnata, altresì, a ciascun dipendente appena assunto – anche con contratti flessibili – unitamente al Codice di comportamento.

ART. 30. RECEPIMENTO DINAMICO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 190/2012

1. Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche e le integrazioni che saranno apportate alla legge n°190/2012.

ART. 31. NORME DI COORDINAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano entra in vigore in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

ALLEGATO A
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
 SCHEDA 1
PERSONALE

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Assunzioni e progressioni di carriera del personale</i>	Alto	Favoritismi e Clientelismi	- Revisione dei criteri per la formazione delle commissioni di concorso; - Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	IDEM	IDEM
<i>Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</i>	Medio	Favoritismi e Clientelismi	-adozione del regolamento ex art.1, comma 60, legge n.190/2012 e pubblicazione sul sito Internet nella sezione Amministrazione trasparente. -Vigilanza sull'osservanza della disciplina sugli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali.	IDEM	IDEM
<i>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca</i>	Alto	Favoritismi e Clientelismi	- Adozione di un registro unico degli incarichi conferiti. - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.		
<i>Divieto di pantouflage</i>	Basso	Uso distorto della funzione pubblica	a) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede per il personale che abbia esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione); b) nei contratti di assunzione già sottoscritti l'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, è		

			inserito di diritto ex art. 1339 codice civile, quale norma integrativa cogente; c) in caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16-ter si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è inserito l'obbligo di autocertificazione da parte delle ditte interessate "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto". 5. Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura di affidamento		
--	--	--	---	--	--

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
SCHEDA 2
APPALTI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Alto	- Scelta arbitraria delle modalità di scelta del contraente; - frazionamento artificioso o surrettizio; - revoche non giustificate.	1) Controllo minimo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. 2) Istituzione del Registro dei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati con affidamento diretto, recante le seguenti informazioni: - estremi provvedimento di affidamento; - CIG – CUP; - oggetto della prestazione; - estremi operatore economico affidatario; - importo impegnato; - data e importo liquidazione; 3) pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente; 4) predeterminazione puntuale dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; 5) inserimento nei bandi e nei contratti di lavori, servizi e forniture di clausole di richiamo a mezzi di tutela di interessi pubblici per le situazioni richiamate nell'art. 32 del D. L. n. 90/2014, come disposto nelle seconde linee guida sottoscritte in data 28/1/2015 tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'ANAC; 6) inserimento nei bandi e nei contratti di lavori, servizi e forniture di clausole di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 per mancato rispetto dei protocolli di legalità.	IDEM	IDEM
Provvedimenti di somma urgenza	Alto	- Elusione dei principi di trasparenza e rotazione; - indebito utilizzo dell'istituto giuridico	1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - estremi provvedimento di affidamento; - oggetto del contratto; - operatore economico affidatario; - importo impegnato e liquidato; 2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 3) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio, al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori	IDEM	IDEM

			effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati		
<i>Esteralizzazione della direzione lavori/dell'esecuzione</i>	Medio/alto	Elusione dei principi di trasparenza e rotazione	Resoconto annuale al responsabile della prevenzione della corruzione delle esternalizzazioni non obbligatorie per legge	IDEM	IDEM
<i>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</i>	Alto	- Indebito utilizzo di istituti giuridici a fini elusivi della normativa vigente, specialmente in materia di debiti fuori bilancio. - Favoritismi e clientelismi	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 05 - 209 del D.lgs. n. 50/2016, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto; - importo; - soggetto beneficiario; - responsabile del procedimento; - estremi del provvedimento di definizione del procedimento.	IDEM	IDEM
<i>Approvazione varianti progetti opere pubbliche</i>	Medio	Alterazioni condizioni di gara	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 3

PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE URBANISTICA ED EDILIZIA, ESPROPRIAZIONI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>PRG</i>	Alto	Favoritismi e clientelismi	Rigida osservanza della normativa in materia	IDEM	IDEM
<i>Piani attuativi particolari</i>	Alto	Eterogeneo utilizzo del territorio	1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo; 2) predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione; 3) archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione.	IDEM	IDEM
<i>Attività edilizie soggette a permesso di costruire/concessione edilizia</i>	Medio/Alto	- Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico nell'ottica di un ordinato assetto del territorio. - Mancato rispetto dei termini procedurali	1) Controllo minimo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa; 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio, al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati	IDEM	IDEM
<i>Concessioni edilizie in sanatoria</i>	Alto	Realizzazione dell'opera indipendentemente dal perfezionamento del titolo abilitativo	1. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio, al Responsabile della prevenzione	IDEM	IDEM
<i>DIA, SCIA-cia-clia ecc...</i>	Medio/alto	Eliminazione di forme di arbitrarietà, estranee alla discrezionalità amministrativa	Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio, al Responsabile della prevenzione, contenente almeno: 1) nr. di verifiche non obbligatorie eseguite rispetto alle denunce/segnalazioni ricevute; 2) nr. casi di mancato rispetto dei termini infraprocedimentali e di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.	IDEM	IDEM
<i>Procedure espropriative</i>	Medio	Eliminazione di forme di arbitrarietà, estranee alla discrezionalità amministrativa	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. Monitoraggio dei destinatari	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 4

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

Il servizio di igiene urbana nel Comune di Santo Stefano Quisquina è realizzato a mezzo della società partecipata (al 100%) Quisquina Ambiente s.r.l. e grazie alla partecipazione obbligatoria nella S.R.R. Agrigento Ovest.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina svolge la propria attività di controllo anche grazie alle previsioni del decreto legislativo 19/8/2016, n. 175, della delibera ANAC 8/11/2017, n. 1134, e grazie alle funzioni svolte dagli organi di controllo della società (Collegio sindacale e revisore dei conti).

Il Comune esercita il proprio ruolo di controllo in forza della qualità di socio unico e dei poteri da ciò scaturenti.

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Raccolta differenziata	alto	Errata classificazione delle varie tipologie di rifiuti	Implementazione delle attività di controllo e sorveglianza della qualità del rifiuto differenziato finalizzato a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero del materiale. Coordinamento operativo tra agenzie ambientali, polizie giudiziarie specializzate e territoriali, anche costruendo una base informativa comune per il controllo dei materiali avviati al recupero. Protocolli d'intesa con associazioni di volontariato	idem	idem
		Roghi di particolari tipologie di rifiuti	Protocolli d'intesa con associazioni di volontariato per l'attivazione di sistemi di allerta	idem	idem

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
SCHEDA 5
CONTENZIOSO

Processo interessato	Rischio da prevenire	Livello di Rischio	Settori del processo	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione	Responsabili
Affari legali e contenzioso	Ricorso a legali esterni senza adeguata motivazione o omessa costituzione in giudizio. Determinazione arbitraria dei compensi a prescindere da motivazioni specifiche	Alto	Tutte le aree del Comune	Approvazione di un Regolamento sulle modalità procedurali di conferimento degli incarichi e sulla determinazione dei compensi Relazione del dirigente competente per materia contenente le valutazioni sulla necessità di costituirsi in giudizio	Entro luglio 2019.	Tutti

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
SCHEDA 6
COMMERCIO

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Controlli in materia commerciale</i>	Alto	- Eliminazione di forme di arbitrarietà, estranee alla discrezionalità amministrativa - Favoritismi e Clientelismi	Report annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione sul rispetto dei termini procedimentali e sulle sanzioni irrogate per irregolarità accertate.	IDEM	IDEM
<i>Autorizzazioni commerciali</i>	Medio	Mancato rispetto dei termini procedimentali	Elenco annuale suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione.	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
SCHEDA 7
GESTIONE PATRIMONIO

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Alienazione di beni di proprietà comunale</i>	alto	- Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità;	- regolamento sulle alienazioni immobiliari	- eventuale aggiornamento del regolamento	eventuale aggiornamento del regolamento
<i>Concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento</i>	Alto	- Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; - deterioramento immobili concessi a terzi - durata abnorme della concessione	- regolamento per la concessione di beni immobili nella disponibilità del Comune; - Individuazione del concessionario a seguito di procedura di evidenza pubblica nell'ambito della quale prevedere la pubblicazione di apposito avviso in vari luoghi pubblici del Comune di Santo Stefano Quisquina e all'albo pretorio on line del Comune per almeno 15 giorni. Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: - descrizione del bene concesso; - estremi del provvedimento di concessione; - soggetto beneficiario; - oneri a carico del beneficiario; - durata della concessione.	IDEM	IDEM
<i>Concessione di</i>	Alto	Favoritismi e	Registro delle	IDEM	IDEM

<i>loculi</i>		Clientelismi	concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della concessione		
<i>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>	Medio	Favoritismi e Clientelismi	Report annuale delle assegnazioni effettuate, a cura del Responsabile del servizio, da presentare al responsabile della prevenzione della corruzione, avente i seguenti contenuti minimi: - descrizione dell'immobile assegnato; - estremi della richiesta e del provvedimento di assegnazione; - soggetto beneficiario.	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**SCHEDA 8****AUTORIZZAZIONI**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Alto	- Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; - Favoritismi e Clientelismi	Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria; Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito; Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**SCHEDA 9****ACCERTAMENTI FISCALI**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi	Alto	- Omessa emanazione di avvisi di accertamento in presenza dei relativi presupposti; - mancata notificazione dell'atto conclusivo di accertamento; - clientelismi e favoritismi	Report annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione avente ad oggetto: - dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni Agenzia Entrate); - indicazione del numero di ricorsi pervenuti, di annullamenti in autotutela e di accordi ed accertamenti con adesione, numero ed entità dei rimborsi; - rispetto tempi procedurali.	IDEM	IDEM
Riscossione tributi locali	Alto	Danni erariali	Predisposizione annuale dei ruoli. Rispetto dei tempi procedurali. Attivazione procedure di interruzione dei termini di prescrizione/decadenza. Report annuale del responsabile dell'Area finanziaria al responsabile della prevenzione della corruzione sull'attività svolta.	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 10

CONTRIBUTI/PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI (CON O SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI)

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari</i>	Medio/alto	Clientelismi e favoritismi	- pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e dei rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) importo del vantaggio economico corrisposto; c) norma o titolo a base dell'attribuzione; d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) <i>link</i> al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
SCHEDA 11
POLIZIA LOCALE

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Accertamenti anagrafici</i>	Medio	Favoritismi e clientelismi	Rispetto tempi procedurali. Controlli ripetuti distanziati nel tempo	IDEM	IDEM
<i>Rilascio autorizzazioni per disabili (contrassegni di parcheggio) – rilascio autorizzazioni per accesso nelle zone ZTL – rilascio concessioni di aree di parcheggio.</i>	Basso.	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	- controlli del responsabile finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti; - rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex d. lgs. n. 33/2013 e P.T.T.I.; - distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	IDEM	IDEM
<i>Irrogazione di sanzioni a vario titolo</i>	Medio	Discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni o nella determinazione della misura della sanzione. Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	Verifica del rispetto delle norme di legge o regolamentari in ordine all'applicazione delle sanzioni; - verifica delle motivazioni che abbiano determinato la cancellazione	IDEM	IDEM

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
SCHEDA 12

- attività di recupero dei crediti vantati dal Comune di Santo Stefano Quisquina a vario titolo.

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Recupero crediti	Medio	Prescrizione del credito; Danno erariale	- attività di recupero dei crediti vantati dal Comune di Santo Stefano Quisquina a vario titolo; - atti interruttivi della prescrizione del credito; - incasso delle somme spettanti al Comune	IDEM	IDEM



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PIANO DELLA FORMAZIONE 2019/2020/2021

Premessa

Ai sensi di quanto disposto dal piano triennale di prevenzione della corruzione, rubricato “I meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione”, il responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto il presente piano triennale di formazione, anni 2019/2019/2020, che costituisce un allegato del Piano della prevenzione della corruzione.

Il presente piano della formazione è stato redatto tenendo in considerazione la struttura burocratica dell'ente e la sua dotazione organica nonché le esigue risorse finanziarie di cui il Comune dispone.

Con la definizione del piano di formazione, il responsabile della prevenzione della corruzione assolve l'adempimento prescritto in ordine alla definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

I percorsi formativi devono tener conto del contributo che può essere offerto dal personale interno. La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: RPC, referenti, organi di indirizzo, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti.

Le iniziative di formazione sui temi dell'etica devono tenere conto delle esperienze concrete, basarsi su casi pratici, utilizzare lo strumento del *focus group* analizzando problematiche dell'etica calate nel contesto dell'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della formazione, poiché detta attività si pone come un obbligo di legge, essa dovrebbe essere di diritto sottratta ai limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010.

La Sezione Regionale per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti in sede di Controllo, nel parere n. 276 del 20/11/2013, ha sposato tale canone ermeneutico, affermando *expressis verbis* che la formazione finalizzata alla realizzazione del PTPC è esclusa dal computo dei tetti di spesa di cui al citato D.L. n. 78/2010.

Il problema sarebbe comunque superato laddove il personale dell'Ente ricevesse dalla Prefettura o da altri Enti una formazione completa ed adeguata alle esigenze della disciplina normativa.

ART 1. MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE

1. Le materie oggetto di formazione del presente piano corrispondono alle attività *a più elevato rischio di corruzione e misure per la prevenzione della corruzione* e alle attività istituzionali di particolare importanza, con riferimento a obblighi normativi e garanzia della sicurezza dei lavoratori.

ART. 2. DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI CORRUZIONE

1. I soggetti che svolgono attività particolarmente esposte a rischio corruzione sono i seguenti:

- a) Responsabile/dipendenti di Area 1
- b) Responsabile/dipendenti di Area 2
- c) Responsabile/dipendenti di Area 3
- d) Responsabile/dipendenti di Area 4
- e) Responsabile/dipendenti di Area 5

ART. 3. METODOLOGIE FORMATIVE

1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili dei servizi e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.
 2. Nel corso del 2019 saranno svolte in particolare attività nei seguenti ambiti:
 - redazione degli atti amministrativi; a tale riguardo, a cura del segretario comunale o di eventuali altri formatori, verranno offerti schemi di atti amministrativi;
 - obblighi di pubblicazione di atti e/o notizie, con particolare riguardo alle novità introdotte con L.R. n. 11/2015; nello specifico verranno illustrate
- a) le innovazioni apportate alla L.R. 23/12/2000, n. 30/2000, con l'introduzione dell'articolo 21 bis,
 - b) le innovazioni apportate alla L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, con la sostituzione dell'art. 18 avente ad oggetto “obbligo di pubblicazione di atti sul sito”;
3. Inoltre, verranno illustrate: la legge anticorruzione, il PTPC, il PTTI, il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, le prescrizioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA (peraltro, aggiornata alle novità introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, la disciplina dettata dal *Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39* -

accertamento di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Un forte richiamo verrà rivolto al personale dipendente all'osservanza dell'orario di lavoro, evidenziando le novità introdotte nell'articolo 55 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 1, lettera A, del decreto legislativo 20 giugno 2016, n- 116.

4. Nel corso dell'anno 2019 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili dei servizi e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTPC, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.
5. L'Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai responsabili dei servizi cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.
6. Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.
7. Con riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione, i responsabili sono tenuti ad organizzare incontri formativi all'interno dei loro Settori per tutto il personale dipendente dal Settore stesso.
8. I costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione non si computano nel tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio dell'attività.

ART. 4. MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI

1. I responsabili dei servizi tenuti all'attività di formazione dovranno rendicontare al responsabile della prevenzione della corruzione, almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, in merito ai corsi di formazione ai quali hanno partecipato i dipendenti e le necessità ulteriori eventualmente riscontrate.
2. Dell'attività di formazione sarà dato atto nella relazione annuale sulla performance e, se richiesto, nella relazione del responsabile della prevenzione.

ART. 5. DOCENTI

1. La formazione ai Responsabili dei servizi sarà svolta dal segretario comunale e/o da soggetti esterni, esperti nella materia, al fine di consentire di acquisire le conoscenze necessarie.
2. L'Amministrazione promuove e sostiene attività di formazione svolta congiuntamente ad altri Enti, eventualmente con la partecipazione di tutti i dipendenti.



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**

2019/2020/2021

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 introduce la nozione di trasparenza come accessibilità totale ... delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, stabilendo quindi il diritto di accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche: il principale metodo di attuazione di tale principio viene individuato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) nella pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati.

Anche la Regione Siciliana ha ulteriormente spinto i Comuni a potenziare il sistema "trasparenza" degli atti adottati, mediante la rivisitazione di alcune previsioni normative. In particolare, con la L.R. n. 11/2015, ha aggiunto l'articolo 21 bis alla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, introducendo nuovi obblighi di pubblicazione, una sezione nel sito denominata "Consiglio comunale e Commissioni", con obbligo di fornire notizie su rimborsi e gettoni ai Consiglieri comunali; ha anche sostituito l'art. 18 della L. R. 16 dicembre 2008, n. 22, stabilendo una tempistica nella pubblicazione degli atti ivi previsti.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di interventi normativi piuttosto incisivi, a partire dalla Legge n° 190/2012, conosciuta come legge anticorruzione, sino al D. Lgs. n° 33/2013, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

La normativa da ultimo richiamata (L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013), che ha riordinato in un unico corpo le molteplici disposizioni susseguitesi in *materia* e prescritto ulteriori adempimenti, ha anche imposto la ristrutturazione della sezione del sito istituzionale prima denominata "Trasparenza, valutazione e merito", oggi "**Amministrazione trasparente**", definendone i precisi contenuti.

La legge obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a pubblicare dati e informazioni - concernenti la gestione e l'attività amministrativa - secondo precisi criteri, modelli e schemi standard in modo da rendere possibile, da parte di *chiunque*, l'immediata individuazione ed estrapolazione dei dati, dei documenti e delle informazioni d'interesse.

I documenti, le informazioni e i dati per i quali sussiste obbligo di pubblicazione nella predetta sezione costituiscono il fondamento del cd. **diritto di accesso civico**, consistente nella potestà attribuita a tutti i Cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata *omessa* la loro pubblicazione, che va comunque garantita per 5 anni. La richiesta è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. Per la disciplina compiuta del predetto diritto si rinvia all'art. 5 del D. Lgs. n° 33/2013.

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza deve essere finalizzata a:

- a. favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- b. concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le informazioni devono essere pubblicate sul sito e devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero possibile di informazioni.

Con il presente documento vengono individuate le misure operative, interessanti l'intera struttura organizzativa dell'ente, volte a rendere il sito istituzionale del Comune allineato alla nuova normativa mediante la costituzione e l'implementazione della macrosezione Amministrazione trasparente, oltre che l'individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione.

In particolare, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) riassume le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile.

Le misure organizzative qui declinate costituiranno obiettivi operativi del Piano della performance per l'anno 2019, quale attuazione di quanto previsto all'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 33/2013.

Uno sforzo ulteriore in materia di trasparenza deve essere compiuto per dare completa attuazione alle novità introdotte in materia di **accesso civico generalizzato**, come disciplinato alla luce del decreto legislativo n. 97/2016, in linea con il **Freedom of information act (FOIA)**.

L'istituto del c.d. "accesso civico generalizzato" riconosce "la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni", dimostrandosi strumento profondamente innovativo che garantisce a ogni persona il diritto di accesso "universale" a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiedere la conoscibilità della notizia.

Articolo 1 - TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ

1. La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili.
2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) è strumento attuativo della trasparenza, da aggiornare annualmente, entro il termine del 31 gennaio.
3. I Responsabili delle singole Aree sono tenuti a partecipare, salvo comprovate esigenze indifferibili di servizio, agli incontri organizzati dal responsabile della trasparenza a fini di consultazione e confronto, oltre che a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile.

Articolo 2 - OBIETTIVI

1. Obiettivi di trasparenza sono:
 - a) aumento del flusso informativo interno all'Ente;
 - b) ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali ed ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
 - c) progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.
2. Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono:
 - implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
 - implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
 - rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'amministrazione.

Articolo 3 - SOGGETTI RESPONSABILI

1. La Giunta approva il PTTI (nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione <PTPC>) ed i relativi aggiornamenti annuali.
2. Il Responsabile della Trasparenza coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all'Organismo Indipendente di Valutazione.
3. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento dei settori e si avvale del supporto delle unità organizzative addette a programmazione e controlli, comunicazione e web.
4. L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo per l'elaborazione del relativo programma.
5. I Responsabili dei servizi o, in assenza degli stessi, i dipendenti designati dal Responsabile della trasparenza sono individuati quali responsabili della pubblicazione e sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 4.

Articolo 4 - RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE.

1. I responsabili dei servizi sono i primi e diretti responsabili della pubblicazione. Essi sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. In mancanza di Responsabili dei Servizi, il Responsabile della Trasparenza individua, con proprio atto organizzativo, i referenti responsabili della pubblicazione.
2. I responsabili dei servizi e i referenti, in qualità di soggetti responsabili della pubblicazione:
 - assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazioni e dei dati con le modalità e nella tempistica previste, effettuando eventualmente anche le opportune riorganizzazioni interne alla propria

struttura; devono presidiare affinché le pubblicazioni avvengano con i criteri di accuratezza e qualità come indicato all'art. 6 del D. Lgs. n° 33/2013 e dalle linee guida CIVIT – ANAC in materia di trasparenza, dall'art. 21 bis della legge regionale n. 30/2000 e dall'art. 18 della L. R. n. 22/2008;

- assicurano l'aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra;
 - assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio possesso verso i soggetti responsabili della pubblicazione, nel caso in cui si renda necessario un interscambio di dati fra diversi servizi/uffici dell'Ente;
 - nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei responsabili di procedimento ove nominati, provvedono tempestivamente ad effettuare dettagliata segnalazione al responsabile della trasparenza;
 - si attivano affinché tutti i provvedimenti, assunti nell'ambito dell'Area di competenza, relativi ad affidamento di lavori, servizi e forniture senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, siano pubblicati in Amministrazione trasparente (sottosezione "Determinazioni a contrarre");
3. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in commento:
- è elemento di valutazione della responsabilità disciplinare;
 - può essere causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;
 - è elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato collegata alla performance individuale.

Articolo 5 - ADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI

1. Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i responsabili della pubblicazione, predispone ogni anno la proposta di PTTI.
2. La proposta è pubblicata sul sito internet ed è inviata alle Associazioni dei consumatori e degli utenti. L'Organismo Indipendente di Valutazione formula un parere. Il Piano è adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio; a cura del responsabile della trasparenza, è pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" ed inviato all'ANAC.
3. La verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al PTTI è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che si avvale a tal fine dei responsabili dei servizi e dei referenti. Tale verifica è inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione per la sua asseverazione.

Articolo 6 - DATI

1. Il Comune pubblica, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, le informazioni, dati e documenti per cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs n° 33/2013.
2. L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'Allegato denominato Amministrazione trasparente. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai responsabili della pubblicazione, che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.
3. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
4. La normativa vigente sulla trasparenza, inclusa quella prevista dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012), è applicata anche alle società partecipate, controllate o vigilate dall'Ente.
5. Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza è garantito il rispetto della normativa sulla riservatezza.

Articolo 7 - USABILITÀ E COMPRESIBILITÀ DEI DATI

1. Gli uffici curano la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni.
2. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che

	impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi.
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Articolo 8 - CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di monitoraggio. Alla corretta attuazione del PTTI concorrono l'Organismo Indipendente di valutazione, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi responsabili dei servizi.
2. In particolare, il responsabile della trasparenza svolge il controllo sull'attuazione del PTTI e le iniziative connesse, riferendo al Sindaco e all'O.I.V. su eventuali inadempimenti e ritardi.
3. A tal fine, il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali difformità, incongruenze o carenze riscontrate i responsabili della pubblicazione, i quali provvedono entro 30 giorni dalla segnalazione.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, il responsabile della trasparenza dà comunicazione all'O.I.V. della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.
5. L'Organismo Indipendente di Valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
6. Il documento di attestazione deve essere prodotto dall'O.I.V. avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza, il quale fornisce tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

Articolo 9 - TEMPI DI ATTUAZIONE

1. L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

Anno 2019

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013, entro il 31 marzo 2019.
- Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2019-2021 entro 31 gennaio 2019;

Anno 2020

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013, entro il 31 marzo 2020.
- Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020-2022 entro 31 gennaio 2020;

Anno 2021

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013, entro il 31 marzo 2021.
- Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2021-2023 entro 31 gennaio 2021;

Articolo 10 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 1309/2016, §9). Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L. n. 241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento comunale in materia.

L'esercizio del diritto di accesso civico, semplice o generalizzato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- c) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Come previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33:

"comma 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Comma 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Comma 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto sopra indicato.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'Organismo indipendente di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il responsabile della trasparenza, entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta di accesso civico, ove ne riscontri l'ammissibilità, provvede a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

L'accoglimento della richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, in relazione alla gravità delle violazioni degli obblighi di pubblicazione:

- a) l'obbligo di segnalazione all'Ufficio procedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- b) la segnalazione di eventuali inadempimenti al Sindaco e all'OIV, al fine dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il titolare del potere sostitutivo in ordine all'accesso civico è il segretario comunale.

Articolo 11 – PRINCIPALI INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

1. All'interno del sito istituzionale, nell'apposita sezione, sono pubblicati e mantenuti aggiornati con tempestività i dati.
2. I responsabili della pubblicazione sono tenuti, in particolare, a curare i seguenti adempimenti, eventualmente ulteriori rispetto alle prescrizioni di legge:

a) La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi

L'Amministrazione comunale pubblica ed aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili dei servizi, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- 1)** autorizzazioni e concessioni;
- 2)** scelta del contraente l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui D. Lgs. n° 50/2016;
- 3)** concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- 4)** concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, in cui sono indicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. L'obbligo è assolto mediante la pubblicazione degli elenchi con i link ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di quanto stabilito dall'art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013.

Sempre nel rispetto della predetta normativa sono, altresì, pubblicate integralmente tutte le ordinanze emanate dagli organi dell'Ente, con eventuali omissis per i dati personali.

b) La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sono pubblicate, a cura del responsabile della trasparenza, alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati:

- 1)** l'atto di nomina o di proclamazione;
- 2)** il *curriculum*;
- 3)** i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- 4)** i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- 5)** gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

- c) La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati**
- 1)** Sono oggetto di pubblicazione gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro.
 - 2)** La pubblicazione ai sensi del precedente numero 1) costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse.
 - 3)** È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui alla presente lettera c), qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
- d) La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari**
La pubblicazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, include:
- 1)** il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - 2)** l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - 3)** la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - 4)** l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - 5)** la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - 6)** il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
- e) La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici**
Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire un maggior controllo sull'imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura alla concorrenza degli appalti pubblici, oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definitiva (pubblicati integralmente), sono pubblicate sul sito istituzionale le seguenti informazioni:
- | | |
|---|---|
| CIG | Codice Identificativo Gara rilasciato dall'AVCP/ANAC |
| Struttura proponente | Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante; nominativo del responsabile del procedimento di scelta del contraente |
| Oggetto del bando | Oggetto del lotto identificato dal CIG |
| Procedura di scelta del contraente | ===== |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
| Aggiudicatario | Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
| Importo di aggiudicazione | Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture |
| Importo delle somme liquidate | Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA |
- Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
- Con specifico riferimento ai contratti di lavori, sono oggetto di pubblicazione:
- 1)** il processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori;
 - 2)** la determina a contrattare nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

f) La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza

Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza sono pubblicati:

1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. il *curriculum vitae*;
3. i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati è condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

Merita di essere ricordato che la Delibera ANAC n. 382 del 12/4/2017 ha sospeso l'efficacia della delibera ANAC n. 241/2017 limitatamente all'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettere c) ed f), del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici.

g) La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

È oggetto di pubblicazione l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti comunali, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

h) La pubblicazione dei dati relativi agli immobili

Sono oggetto di pubblicazione le informazioni identificative degli immobili detenuti o posseduti, a prescindere da eventuali canoni locativi o di affitto.

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011, i beni immobili vanno inseriti in apposito elenco dei beni confiscati trasferiti al Comune; detto elenco viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

Art. 12 - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1. La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica col quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.
2. Il Comune ha un unico registro di protocollo. L'indirizzo PEC è: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it
3. Nelle more dell'emanazione di un atto normativo interno di revisione della gestione dei documenti con il protocollo informatico:
 - c) le operazioni di ricezione sono curate dall'Ufficio Protocollo;
 - d) le operazioni di trasmissione sono curate dai singoli uffici interessati, che possono avvalersi dell'Ufficio Protocollo.
4. Gli addetti curano la tempestività dell'effettivo ricevimento e spedizione dei documenti.

Art. 13 Protezione dei dati personali

Ai fini dell'attuazione del programma, la pubblicazione on-line deve rispettare i seguenti principi:

- Delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplinare della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un bilanciamento degli interessi.
- Tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on-line secondo specifiche disposizioni di legge in quanto costituiscono dati che, direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica, non sono soggetti ai limiti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di non eccedenza rispetto alle finalità indicate dalla legge.

Per il trattamento dei dati personali occorre procedere in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, dal D. Lgs. N. 196/2003 e dall'art. 4 del D. Lgs. n° 33/2013.

Art. 14 – CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nazionale ed interna, è garantita per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.
2. Scaduti i termini di pubblicazione, gli atti di cui al comma 1 sono conservati e resi disponibili in distinta sezione del sito di archivio.